

Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro (ASL) nelle strutture ospitanti

(ai sensi della L. 107/2015 e del Decreto n.195/2017)

a cura del

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE

**PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA BASILICATA**


(Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. di Basilicata prot. 6.261 del 8.11.2013)

Approvato dal Gruppo di Lavoro Regionale con verbale n.3 del 13.06.2016. Aggiornato dal Gruppo di Lavoro Regionale con verbale n.6 del 15.10.2018 a seguito dei successivi provvedimenti normativi e regolativi emanati (*Decreto 3 novembre 2017, n.195 del MIUR, Circolare INAIL n.44 del 21.11.2016, Interpello n.4/2018*), del Protocollo di intesa tra USR e Confindustria Basilicata del 4.12.2017, delle prime indicazioni pervenute dal Coordinamento Interregionale Prevenzione sulla sorveglianza sanitaria nei percorsi di alternanza e delle problematiche emerse nel corso dei vari incontri presso l'Ispettorato Territoriale per il lavoro con dirigenti scolastici, Inail, organi di vigilanza, ANPAL e associazioni datoriali.

Obiettivo principale **di questo documento di indirizzo** è fornire ai Dirigenti Scolastici, ma anche alle strutture ospitanti, una serie di brevi indicazioni procedurali e organizzative per agevolare la corretta gestione della salute e della sicurezza nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Sommario

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AGLI STUDENTI IN ASL	2
TUTELA ASSICURATIVA	2
SELEZIONE DI STRUTTURE OSPITANTI "SICURE"	5
LE FIGURE DI GARANZIA –LA PROGETTAZIONE CONDIVISA	6
INFORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE	7
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	7
SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI	8
VALUTAZIONE DEI RISCHI E AGGIORNAMENTO DEL DVR	8
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DI LAVORO	10
L'IMPEGNO DELL'ALLIEVO IN STAGE	10
FAQ.....	10
FAC-SIMILE SCHEDA DI INQUADRAMENTO PREVENZIONALE	11
FAC-SIMILE SCHEMA DI INTEGRAZIONE AL DVR.....	12



APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AGLI STUDENTI IN ASL

Lo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro presso le strutture ospitanti, nell'ambito di quanto previsto nel progetto personalizzato appositamente predisposto per ciascun studente (sia per coloro che sono già maggiorenni che per i minorenni), non costituisce rapporto di lavoro.

E' fatto salvo il potere di accertamento e di vigilanza da parte degli organi competenti.

Ai soli fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., lo studente che realizza percorsi di alternanza scuola-lavoro (di seguito ASL) in contesti esterni all'istituzione scolastica ai sensi della legge 107/2015 è equiparato allo status di **lavoratore** secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto ed è quindi destinatario degli adempimenti previsti da tale norma, con particolare riferimento alla specifica valutazione dei rischi correlati allo svolgimento dell'ASL presso la struttura ospitante, alla fornitura di idonei DPI, alla formazione, informazione ed addestramento, alla sorveglianza sanitaria, ove ne ricorrano i presupposti.

TUTELA ASSICURATIVA

(D.P.R. 1124/65 – art. 3 comma 1 del Regolamento attuativo dell'art. 18 della L. 196/97 - art. 2 D.P.R. 156/99- Circolare INAIL n. 44 del 21.11.2016- D.M. 195/2017)

Ai sensi degli articoli 1 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di seguito T.U.*), gli alunni degli istituti scolastici pubblici e privati sono assicurati presso l'INAIL quando svolgono **esperienze tecnico-scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro.**

Alle esercitazioni pratiche sono **assimilate le lezioni d'informatica, di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi, nonché l'attività di educazione fisica.** Alle esercitazioni di lavoro sono, poi, assimilati i viaggi d'istruzione o d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che rientrano tra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

Come sottolineato nella circolare INAIL del 23 aprile 2003 n. 28, gli studenti sono una particolare **categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche di lavoro.**

Ciò stante, la tutela degli studenti, a differenza degli insegnanti che hanno un rapporto di lavoro, copre solo gli infortuni che accadono nel corso delle attività scolastiche sopraindicate, con esclusione degli infortuni, come ad esempio quelli *in itinere*, non connessi allo specifico rischio per il quale ricorre l'obbligo di legge.

Per effetto dell'art. 2 del DPR. n. 156/99 la tutela assicurativa INAIL si è ulteriormente estesa a seguito dell'ampliamento del concetto di attività scolastiche. In tal senso, **l'obbligo assicurativo INAIL sussiste anche per gli studenti che partecipano ad attività di tirocinio curriculare.**

L'articolo 2 del DPR n.156/1999 ha, infatti, precisato che "*tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi ... sono proprie della scuola. In particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti ... tirocini, corsi post-diploma, attività extracurricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche ...*".

La circolare n.24 del 12.09.2011 del Ministero del Lavoro ha di seguito specificato che i tirocini curriculari sono "*i tirocini formativi di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di*

[Handwritten signatures and initials]

favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità cosiddetta di alternanza".

Da ultimo, **nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado è stata inserita l'alternanza scuola lavoro**, come noto per effetto della legge 13 luglio 2015, n.107 che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha introdotto una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

L'alternanza scuola lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, iva inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Gli studenti impegnati in dette attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 T.U., sono assicurati presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Ne deriva che, per quanto riguarda l'assicurazione presso l'Inail, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:

- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.


Anche nell'ambito delle attività di alternanza scuola lavoro, al pari di quanto previsto per le attività scolastiche per le quali è prevista la tutela assicurativa Inail, **resta escluso dalla tutela dell'Istituto l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.**

Sono, invece, oggetto di tutela gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo.

Non tutelabile, invece, l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa, al pari dell'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, **considerato che i relativi progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti in tale ambito è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti nella struttura ospitante, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.**

Ne consegue che **tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro", sono indennizzabili.** Al riguardo, si precisa che per "ambiente di lavoro" si intende non solo i locali interni della struttura



ospitante, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 T.U.

Nel caso degli studenti delle **scuole e delle università statali** la copertura assicurativa Inail avviene mediante il **sistema della "gestione per conto dello Stato"** di cui agli artt. 127 e 190 T.U., che **non comporta l'obbligo di versare un premio** ma il rimborso all'Inail, da parte del Ministero competente, degli oneri sostenuti per la gestione dei casi e delle prestazioni erogate (artt. 127 e 190 DPR 1124/65 e regolamento D.M. 10.10.1985).

Fermo restando che la "gestione per conto dello Stato" non comporta il versamento di un premio, è da comunicarsi all'Inail l'avvio del progetto formativo e degli studenti coinvolti, in uno o più documenti concernenti il progetto formativo, al riguardo evidenziando che non sono da inviare tante comunicazioni quanti sono gli studenti, ma un'unica comunicazione relativa al progetto formativo, con indicazione degli studenti coinvolti.

E' **fatto salvo il caso in cui l'onere assicurativo**, sulla base di specifica clausola nella convenzione, **sia posto a carico della struttura ospitante** che dovrà, in quest'ultimo caso, aprire o aggiornare la posizione assicurativa INAIL.

Se il progetto di alternanza è, invece, promosso da **istituti scolastici non statali**, la tutela si attua, oltre che presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, con **l'attivazione di una posizione assicurativa e il pagamento di un premio speciale unitario**, determinato distinguendo l'attività di formazione in aula e l'attività di formazione nella struttura ospitante (per quest'ultima riportando la retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale previsto per la liquidazione delle rendite, moltiplicata per i giorni di effettiva presenza dello studente alle diverse attività di tirocinio, considerando il tasso di tariffa relativo alle voci riguardanti le lavorazioni svolte nella struttura ospitante, fermo restando che sono in corso verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all'andamento degli infortuni).

Detto premio speciale unitario sarà da corrispondere previa comunicazione, tramite l'apposito servizio online "Regolazione Alunni", del numero degli alunni e studenti che partecipano a progetti di alternanza scuola lavoro.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del progetto, **l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro degli studenti impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.**

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli a detto soggetto; nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio, consentendo al soggetto obbligato di effettuare la relativa denuncia nei noti **perentori termini di legge** (pena l'applicazione di una sanzione amministrativa), esclusivamente in via telematica. Parallela segnalazione alla compagnia assicuratrice, secondo quanto previsto dal relativo contratto stipulato.

Mancando il requisito retributivo, allo studente non potrà essere erogata l'indennità di temporanea. In tal senso, in caso di evento infortunistico riconosciuto, oltre alle prestazioni di carattere sanitario a carico dell'INAIL (art. 66 DPR 1124/1965), l'INAIL potrà corrispondere soltanto l'indennizzo del danno biologico in capitale, se l'accertato grado di menomazione dell'integrità psicofisica risulterà pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, o in rendita se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica risulterà essere pari o superiore al 16% (D.Lgs. 38/2000).

Più in particolare, nel caso di riconoscimento del denunciato infortunio, l'Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge, di seguito indicando le principali:

- prestazioni economiche: come già indicato, indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore



al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.

GARANZIE DI TUTELA DELLO STUDENTE IN ASL

Per quanto riportato al precedente paragrafo "*Applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro agli studenti in ASL*" in nessun caso lo studente minorenni acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche. Ne deriva, pertanto, che non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n. 262/00. Tuttavia, si sottolinea che la scuola è chiamata a garantire, nei confronti degli allievi in ASL, una condizione di completa tutela, assicurandosi che non siano coinvolti in attività pericolose quali la maggior parte di quelli contenuti nell'elenco delle lavorazioni vietate di cui all'Allegato 1 della L. 977/67.

Le attività, che, a fini didattici, prevedano l'uso di attrezzature di lavoro sotto la diretta e costante sorveglianza del tutor della struttura ospitante o di persona esperta da questi incaricata, devono essere specificate nel percorso formativo personalizzato predisposto in modo condiviso fra la scuola di appartenenza dello studente ed il datore di lavoro della struttura ospitante.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del DM 195/2017 (di seguito *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro*), considerata la specifica finalità didattica e formativa del percorso di alternanza scuola-lavoro, il **numero di studenti ammessi in una struttura** deve essere determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura secondo quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n°221.

La proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante è espressamente previsto che non possa essere superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.


SELEZIONE DI STRUTTURE OSPITANTI "SICURE"

Nel reperire strutture (**imprese, enti pubblici e privati**) disponibili ad ospitare allievi è doveroso considerare la salute e la sicurezza come requisiti imprescindibili.

Un atteggiamento di disponibilità della struttura ospitante a confrontarsi anche sugli aspetti relativi alla salute e sicurezza e a garantire il rispetto degli obblighi per quanto concerne la tutela degli allievi, un'attenzione alla formazione al proprio interno ed a considerare la questione della salute e sicurezza come parte integrante della formazione professionale, sono indicatori di strutture idonee a ospitare allievi in ASL

Nell'affidare gli studenti alla struttura ospitante, l'istituzione scolastica deve pertanto *tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza.*

Per registrare i dati riferiti alla struttura e raccogliere le informazioni utili a inquadrarla anche dal punto di vista della salute e sicurezza, l'istituzione scolastica può avvalersi di **una scheda di inquadramento prevenzionale** con indicazione della organizzazione aziendale di sicurezza predisposta per l'accoglienza e le attività di apprendimento nelle quali lo studente sarà coinvolto.



Un fac-simile di scheda è in coda al documento.

LE FIGURE DI GARANZIA –LA PROGETTAZIONE CONDIVISA

La gestione del percorso di alternanza scuola-lavoro si configura come un processo articolato in una successione di azioni; in questa prospettiva risulta strategica, ai fini della salute e sicurezza, la **collaborazione e la cooperazione** tra tutte le figure di garanzia: *Dirigente Scolastico (in qualità di datore di lavoro della scuola), datore di lavoro della struttura ospitante, referente d'istituto, tutor interno e tutor esterno, RSPP/ASPP interno e RSPP/ASPP esterno, RLS interno e RLS esterno, medico competente (ove previsto).*

Entrambi i Tutor, interno e esterno, devono essere competenti e adeguatamente formati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o avvalersi di professionalità adeguate in materia (RSPP/ASPP).

Il ruolo del **Tutor** è di raccordo fra lo studente, l'istituto e la struttura ospitante; i Tutor condividono i seguenti compiti:

a) **predisposizione del percorso formativo personalizzato**, anche con riguardo alla disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

e) **verifica del rispetto** di quanto previsto, in termini di diritti di tutela, per i lavoratori o equiparati ad essi, come gli studenti in ASL ai sensi del **D. Lgs. 81/2008**. In particolare, il Tutor esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso, garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici della struttura ospitante, nel rispetto delle procedure interne.

Il ruolo degli **RSPP/ASPP** è di *supporto, consulenza ed indirizzo al rispettivo Datore di Lavoro*.

Il RSPP scolastico potrà erogare (se in possesso dei requisiti di formatore, ai sensi del DM 6 marzo 2013) o comunque organizzare la formazione generale preliminare sulla salute e sicurezza da fornire a scuola agli studenti prima del loro invio nella struttura ospitante.

Il RSPP della struttura ospitante si occuperà invece di supportare il tutor **della scuola** nell'accoglienza, nell'informazione, nella formazione specifica e nella fornitura di documenti, procedure, dispositivi di protezione per ciascuno studente.

Per la corretta gestione della prevenzione e della salute e sicurezza nei percorsi di alternanza scuola lavoro è fondamentale la **progettazione**, sia delle attività in aula sia dei periodi di permanenza nella struttura ospitante, che deve essere condivisa e validata dai diversi soggetti che collaborano.

Fondamentale inoltre:

- **la condivisione** dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione delle procedure per il trattamento di eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito dalla convenzione o comunque meritevoli d'attenzione per ragioni legate alla salute o alla sicurezza dello studente;

- **la formalizzazione**, mediante convenzione, di quanto concordato tra scuola e struttura ospitante, dove dovranno essere ben esplicitati gli impegni delle parti.

Il percorso formativo personalizzato è parte integrante dell'addendum al Documento di Valutazione dei Rischi da redigere per l'attuazione del percorso di alternanza scuola lavoro. Copia di tale addendum deve essere trasmesso all'istituto scolastico di appartenenza dello studente prima dell'inizio del percorso formativo.



INFORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

La scuola deve informare lo studente sulle principali norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La scuola, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati, deve informare la struttura ospitante su eventuali problematiche fisiche dello studente o su particolari condizioni di salute (allergie, necessità di assumere farmaci salvavita, limitazioni motorie, etc), concordando con questa le modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza.

Il Datore di Lavoro della struttura ospitante deve provvedere a fornire allo studente l'informazione ex art. 36 del D.Lgs81/2008 in merito alla propria organizzazione del lavoro (*emergenze ed evacuazione, figure della sicurezza, logistica, orari da seguire, obblighi da attuare, divieti da rispettare, etc*). Inoltre occorrerà, scegliendo la modalità ritenuta più efficace, informare tutti i lavoratori operanti nella struttura ospitante della presenza di studente/i in ASL. Informativa che dovrà essere riportata anche in ogni DUVRI stipulato per il periodo corrispondente all'ASL.

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

(circolare Inail n.44/2016, Decreto 195/2017)

La formazione, sia generale che specifica, deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei percorsi di ASL, tenendo conto degli **specifici contesti** lavorativi presso i quali saranno assegnati.

Gli studenti impegnati nei percorsi di ASL ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una **formazione generale** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (*ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., come disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni, di cui all'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo*), riconosciuta a tutti gli effetti.

La scuola deve certificare l'avvenuta formazione di base (4 ore) dello studente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 37 del D.Lgs81/2008), conservando copia del relativo attestato rilasciato allo studente prima dell'inizio della ASL. (da trasmettere al soggetto ospitante).

La struttura ospitante deve garantire l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (**formazione specifica** in funzione del rischio - basso 4 ore, Medio 8 ore, Alto 12 ore, come precisato dal suddetto Accordo Stato-Regioni del 2011) e, se necessario, dai titoli speciali del D.Lgs81/08. La formazione specifica dovrà riguardare anche l'illustrazione dell'addendum al DVR riguardante il percorso di ASL.

Prima dell'inizio del percorso di ASL, l'istituto scolastico deve acquisire l'attestato di formazione specifica rilasciata agli studenti dalla struttura ospitante con indicazione degli argomenti trattati e della durata dell'attività formativa.

Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in Alternanza rispetto ai compiti assegnati, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

Al fine di ridurre gli oneri nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. potranno essere svolti, come previsto dalla *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro*, percorsi formativi (parte generale) in **modalità e-learning**, su piattaforma del MIUR (consultabile al link: http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html).



SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro*, agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti non scatta per il fatto di svolgere l'ASL, ma deve essere verificato caso per caso, in relazione al DVR della **struttura ospitante**.

Sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La struttura ospitante dovrà effettuare una completa valutazione dei rischi e verificare se le operazioni compiute dallo studente ed il tempo di esposizione (giornaliera e complessiva) sono tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. In caso di studenti portatori di disabilità dovrà essere considerata la specifica documentazione di idoneità/inidoneità (ai sensi dell'art. 41 del dlgs.81/08 s.m. e legge 68/99).

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, il regolamento recante la *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro* prevede che questa sia a cura delle aziende sanitarie locali, con le quali le scuole interessate dovranno stipulare apposita convenzione, con indicazione del soggetto che dovrà sostenere gli oneri conseguenti. All'azienda sanitaria locale incaricata della sorveglianza sanitaria dovrà essere consegnata copia dell'addendum al DVR aziendale riguardante il percorso di ASL.

Ove la tempistica delle aziende sanitarie locali per il rilascio del certificato di idoneità alla attività di apprendimento specifica dello studente sia incompatibile con l'attuazione del percorso di ASL, la convenzione sottoscritta fra istituto scolastico e datore di lavoro della struttura ospitante dovrà indicare il professionista in possesso dei requisiti di Legge cui sarà affidato il compito di garantire la sorveglianza sanitaria dello studente specificando anche il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

È comunque opportuno, ove necessario, che sia il Medico Competente della **struttura ospitante** (quando già previsto) ad effettuare il controllo sanitario dal momento che egli conosce i rischi della struttura, il posto di lavoro e il relativo protocollo sanitario.

In tal caso la **struttura ospitante concorderà con la scuola le modalità per sottoporre lo studente alla visita medica di idoneità prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare nella Convenzione). E' assolutamente necessario che l'idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l'avvio delle attività, con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell'attività lavorativo/didattica ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all'impiego di studenti in alternanza scuola lavoro.**

Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell'istituto scolastico, e siano pertanto già in possesso di un giudizio di idoneità all'attività di apprendimento in situazione lavorativa redatto dal Medico Competente della scuola, la struttura ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella struttura, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI E AGGIORNAMENTO DEL DVR







Obbligo preliminare all'attivazione del percorso di ASL è la redazione, da parte del datore di lavoro della **struttura ospitante**, di uno specifico **addendum al DVR** che dovrà tener conto delle operazioni che verranno effettuate dallo studente.

Ciò vale anche per le strutture ospitanti che occupano fino a 10 lavoratori che potrebbero essersi avvalse della facoltà di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi secondo le "Procedure standardizzate" (valide fino a 50 lavoratori).

La struttura ospitante consegnerà alla scuola copia di tale addendum.

Per le **attività** affidate allo studente il datore di lavoro della **struttura ospitante**, con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente, ove previsto, dovrà valutare i rischi sempre avendo presente che l'ASL è un'attività di apprendimento in situazione lavorativa e non un periodo di prova al lavoro e tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

- sviluppo psico-fisico dello studente non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età e **alla diversa appartenenza di genere**;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione degli studenti.

Per la redazione dell'addendum al proprio DVR, il datore di lavoro della struttura ospitante può far riferimento allo "Schema di integrazione del DVR" allegato al presente **documento di indirizzo**, valido per tutti i settori di attività: **spetterà alla struttura ospitante integrare o semplificare i contenuti di tale bozza in base alle proprie evidenze di rischio**. Le informazioni dettagliate per la sua compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di prevenzione/protezione, certificazioni, etc) sono da reperire nel documento di valutazione dei rischi generali della struttura ospitante stessa, di cui lo schema allegato costituisce parte integrante.

E' opportuno che il documento specifico di valutazione dei rischi riporti anche le figure "esperte" che affiancheranno **costantemente** lo studente (che nel caso siano lavoratori, dovranno ricevere incarico di preposti e la relativa formazione specifica, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e del D.Lgs 81/08 s.m.i.) **quando in rapporto** con macchine, attrezzature e sostanze per il tempo strettamente necessario ad esercitarsi dal punto di vista pratico alla procedura o attività produttiva che ha visto svolgere.

Il DVR redatto dalla struttura ospitante, secondo forme e modalità previste per legge costituisce, per quanto rivolto allo studente in alternanza scuola-lavoro, parte integrante del piano formativo.

La scuola aggiornerà il proprio DVR sulla scorta dei dati acquisiti dalla struttura ospitante

E' in ogni caso imprescindibile che la struttura ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare per il tempo in cui gli studenti entreranno nella struttura ospitante) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs n.81/08; detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione della Convenzione.

Un fac-simile di schema di integrazione al DVR è in coda al documento..

[Handwritten signatures and initials]

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DI LAVORO

Qualora l'attività svolta dall'allievo preveda l'uso dei D.P.I. e/o indumenti di lavoro, sarà cura della struttura ospitante fornirli agli studenti a proprie spese, concordando con la scuola le modalità per la consegna e la formazione sull'utilizzo dei DPI, prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare nella Convenzione).

Ai sensi, in particolare dell'art.76 del D.Lgs 81/08 s.m.i., i DPI che dovranno essere consegnati devono "tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute" e devono "poter essere adatti all'utilizzatore". In tal senso occorrerà tenere conto della morfologia dello studente e/o della studentessa.

Tranne che per il rumore, non devono essere previste attività che esponano gli studenti a rischi per i quali sarebbe obbligatorio l'utilizzo di DPI di terza categoria.

Nel caso **la struttura ospitante** non si renda disponibile a sostenere tali costi, gli stessi dovranno essere sostenuti dalla scuola che concorderà con **la struttura** le modalità per la scelta, la consegna e la formazione sull'utilizzo dei DPI, prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare nella Convenzione).

Occorrerà quindi specificare nella Convenzione le modalità di scelta, fornitura e di pagamento dei DPI e/o degli indumenti di lavoro (tenendo conto in particolare di assicurarne l'ergonomia) o la non necessità degli stessi.

È consigliabile adottare una procedura gestionale con la formalizzazione delle varie fasi di consegna, addestramento, modalità di tenuta e riconsegna.

L'IMPEGNO DELL'ALLIEVO IN STAGE

L'impegno dell'allievo in **ASL** è quello:

- di *rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;*
- *seguire le indicazioni dei tutor o dei loro incaricati e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;*

Omissis

Per altri adempimenti di competenza delle scuole e per i compiti specifici dei tutor, si rinvia al Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013, a cura dell'Inail e del Miur, e alla GUIDA OPERATIVA del MIUR (circolare dell'8 ottobre 2015) "Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti", con relativi allegati.

FAQ

La scelta di allegare un documento sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions), ha l'obiettivo di fornire risposte puntuali e sintetiche ad alcuni interrogativi manifestati dai Dirigenti Scolastici e Referenti delle scuole aderenti al programma Anpal "Come tutelare specificatamente in materia di sicurezza l'allievo in Alternanza e quali indicazioni in merito da seguire per garantire il corretto svolgimento dei suddetti percorsi" nel corso degli incontri tecnici tenutosi nel mese maggio/giugno 2018 presso l'Ispettorato del Lavoro.



FAC-SIMILE SCHEDA DI INQUADRAMENTO PREVENZIONALE

DATI RIFERITI ALLA STRUTTURA OSPITANTE	
Denominazione	
Indirizzo	
Datore di lavoro	
RSPP della struttura ospitante	
RLS della struttura ospitante	
MC Medico Competente (se previsto)	
Tel. /Fax	
E-mail	
E-mail pec	
Settore di attività	
N° lavoratori	
Tutor interno e ruolo professionale	
DATI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DELL'ALLIEVO	
Orario	Dalle ore _____ alle ore _____
Luogo di svolgimento /reparto/ ufficio	
Attività prevista in situazioni di apprendimento (breve descrizione) :	
L'Attività prevede, con affiancamento di persona esperta, l'utilizzo delle seguenti:	
Macchine (elencare es. tornio, fresatrice, fotocopiatrici etc)	
Attrezzature (elencare es. trapano, martello, videoterminali etc)	
Sostanze (elencare es. solventi, colle, farine etc)	
Altro (specificare)	
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA	
Codice ATECO	
Classificazione del rischio in base alla classificazione dei settori ATECO 2002-2007 di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato regione 21.12.2011	Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
E' consentito un sopralluogo preliminare nella struttura da parte del Tutor scolastico?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nell'Organigramma della sicurezza quale qualifica ricopre il Tutor della struttura ospitante ?	_____
Il Tutor della struttura ospitante ha già ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo? (Se la risposta è negativa specificare nella convenzione tale obbligo, di cui dovrà essere data evidenza di avvenuto assolvimento prima dell'inizio dell'attività)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il Tutor della struttura ospitante ha già ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro? (Se la risposta è negativa specificare nella convenzione tale obbligo, di cui dovrà essere data evidenza di avvenuto assolvimento prima dell'inizio dell'attività)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il DVR della struttura ospitante ha già preso in considerazione eventuali rischi a carico degli allievi in ASL? (Se la risposta è negativa specificare nella convenzione tale obbligo, di cui dovrà essere data evidenza di avvenuto assolvimento prima dell'inizio dell'attività,	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

consegnando copia dell'Addendum alla scuola)	
Lo studente in apprendimento è soggetto alla sorveglianza sanitaria in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi fatta dalla struttura ospitante?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI, la struttura ospitante è disponibile a effettuare la visita medica tramite il proprio MC?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI, la struttura ospitante è disponibile a effettuare la sorveglianza con costi a proprio carico?*	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Sono previsti i DPI per l'attività di apprendimento assegnata all'allievo?*	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI, la struttura ospitante è disponibile a fornirli con costi a proprio carico?*	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Visionata dal Gruppo di lavoro della scuola in data	
Osservazioni del Gruppo su eventuali provvedimenti da adottare	
Visto la documentazione prodotta dalla struttura ospitante si autorizza	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Data e firma partecipanti	

* In caso di obbligo della sorveglianza sanitaria e dei DPI occorrerà specificare nella Convenzione chi si farà carico dei costi.

FAC-SIMILE SCHEMA DI INTEGRAZIONE AL DVR

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STUDENTE IN ALTERNANZA (ADDENDUM PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE GENERALE)

Su carta intestata della- struttura ospitante

Descrizione dell'Organigramma della struttura ospitante

(riportare nel dettaglio tutti gli attori della prevenzione coinvolti nel percorso in ASL, specificandone il ruolo e la funzione)

La valutazione dei rischi dello studente in alternanza dovrà essere eseguita alla luce del Documento di Valutazione dei Rischi della struttura ospitante e tenuto conto:

a. delle attività di apprendimento in situazioni lavorative e dei luoghi e del contesto che interesseranno specificamente il beneficiario nella sua attività formativa nella struttura, ovvero:

attività di apprendimento in situazioni lavorative: descrivere brevemente l'attività di apprendimento

.....
.....

luogo dell'attività: breve descrizione dell'ambiente di lavoro dove il soggetto svolgerà la propria attività di apprendimento

.....
.....

12

attrezzature dell'attività: elenco delle attrezzature eventualmente coinvolte nell' attività di apprendimento e generalità ed esperienza della persona esperta in affiancamento per le attrezzature non di uso comune (con assoluta esclusione delle attrezzature di cui all'art 71 comma 7 D. Lgs 81/08)

.....
.....

sostanze utilizzate nell'attività: elenco delle sostanze eventualmente coinvolte nell' attività di apprendimento e generalità ed esperienza della persona esperta in affiancamento per le sostanze non di uso comune

.....
.....

b. della peculiarità dell'esperienza lavorativa (alternanza scuola lavoro),

c. dell' età dello studente beneficiario ,

d. del genere dello studente beneficiario,

Nella valutazione dei rischio, da riportare nell'addendum al DVR, dovranno essere analizzati tutti i rischi a cui può essere esposto lo studente nell'attività di apprendimento in situazioni lavorative tenendo conto in particolare dei precedenti punti b,c,d.

Si elencheranno le misure di prevenzione e protezione da implementare a tutela dello studente in alternanza, in funzione dei rischi evidenziati:

.....
.....

Luogo, data

Datore di lavoro

RSPP Firma

Medico Competente Firma

RLSFirma

Allegati:

- Allegato - FAQ


(Handwritten signatures and initials)

IL GRUPPO DI LAVORO


dr.ssa Gabriella CAUZILLO, Dirigente dell'Ufficio Politiche della Prevenzione Primaria Dipartimento Politiche della Persona della REGIONE BASILICATA;



ing. Pasquale Francesco COSTANTE, Responsabile Ufficio Tecnico per la sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche - U.S.R. Basilicata;



dr.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO, Direttore regionale INAIL Basilicata;




dott. Alberto IANNUZZI, Consigliere Corte d'Appello di POTENZA;




dr.ssa Cinzia FRASCHERI, Esperto nazionale, già Giuslavorista, Responsabile nazionale CISL del dipartimento salute e sicurezza sul lavoro, Componente della Commissione consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Componente per l'Italia dell'Agenda Europea per le politiche di SSL di Bilbao;




Ing. Domenico MANNELLI, esperto Professionista Salute e Sicurezza sul Lavoro;




dott. Emilio MONTELEONE, Dirigente medico dell'U.O. di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Prevenzione Collettiva - S.V. dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;



dott. Sergio MANGIA, Dirigente medico U.O. Medicina del lavoro – Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM;



ing. Salvatore ROMANELLI, Responsabile SPILL - U.O.C. Protezione Impianti nei Luoghi di Lavoro – Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP;




ing. Nicola Pio SANNICOLA, Responsabile SPILL - U.O.C. Protezione Impianti nei Luoghi di Lavoro – Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASM;




ing. Rocco Zaccagnino, Dirigente SPILL - U.O.C. Protezione Impianti nei Luoghi di Lavoro – Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP;



Ing. Eugenio STRAZIUSO, Responsabile U.O. II Vigilanza Tecnica Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza – Matera;



Ing. Mario DE BONA, Direttore Vicedirigente Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Basilicata;



Dott. Gregorio Stella, Coordinatore Aree Vigilanza sede di Potenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e Matera;




FAQ

La scelta di allegare al documento di indirizzo il presente documento sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions), ha l'obiettivo di fornire risposte puntuali e sintetiche ad alcuni interrogativi manifestati dai Dirigenti Scolastici e Referenti delle scuole aderenti al programma Anpal " *Come tutelare specificatamente in materia di sicurezza l'allievo in Alternanza e quali indicazioni in merito da seguire per garantire il corretto svolgimento dei suddetti percorsi*" nel corso degli incontri tecnici tenutosi nel mese maggio/giugno 2018 presso l'Ispettorato del Lavoro.

Qui di seguito le risposte ad alcuni quesiti ricorrenti, relativi a problematiche generali che riguardano tutti gli studenti coinvolti nel processo ASL ed altre specificatamente relative a percorsi di studio che prevedono "naturalmente", non solo attività laboratoriali presso la scuola, ma anche attività di "stage" in aziende del settore di riferimento.

Sommario

DVR DELLA STRUTTURA OSPITANTE	2
SELEZIONE STRUTTURE OSPITANTI.....	2
FORMAZIONE SPECIFICA.....	3
ADDESTRAMENTO	3
SORVEGLIANZA SANITARIA.....	4
ACCESSO NELLA STRUTTURA OSPITANTE	4
MISURE PARTICOLARI DI TUTELA.....	5
ADEMPIMENTI INAIL.....	6



1

DVR DELLA STRUTTURA OSPITANTE

- *E' importante che nel DVR della struttura che ospita gli studenti in ASL venga inserita l'analisi dei rischi per tali soggetti, con indicazione delle mansioni possibili, dei lavori vietati (anche in relazione all'età e genere degli studenti), di quelli che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria?*

Obbligo preliminare all'attivazione del percorso di ASL è la redazione, da parte del datore di lavoro della struttura ospitante, di uno specifico **addendum al DVR aziendale** che dovrà tener conto delle operazioni che verranno effettuate dallo studente. Per le attività di apprendimento affidate allo studente il datore di lavoro della struttura ospitante, con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente, ove previsto, deve valutare i rischi tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

- sviluppo psico-fisico dello studente non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione degli studenti
- necessità della sorveglianza sanitaria.

E' opportuno che il documento specifico di valutazione dei rischi riporti anche le figure "esperte" che affiancheranno lo studente nell'uso di macchine, attrezzature e sostanze per il tempo strettamente necessario ad esercitarsi dal punto di vista pratico alla procedura o attività produttiva che ha visto svolgere.

SELEZIONE STRUTTURE OSPITANTI

- *Nella selezione delle strutture, quali criteri deve seguire la scuola? Occorre tener conto dei rischi segnalati e valutare se sia o meno il caso di affidare allo studente mansioni "a rischio"?*

Nel reperire strutture (imprese, enti pubblici e privati) disponibili ad ospitare allievi in stage l'istituzione scolastica deve *tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza.*

La scheda di monitoraggio predisposta dal Gruppo di lavoro regionale e riportata nel documento di indirizzo USR Basilicata, fornisce informazioni utili a inquadrarla anche dal punto di vista della sicurezza (attività alle quali lo studente sarà adibito, macchine e attrezzature utilizzate, DPI, rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia dell'inesperienza e della giovane età del tirocinante in formazione, così come declinati nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale).



2

FORMAZIONE SPECIFICA

- *Il soggetto ospitante deve garantire allo studente, sulla base della propria valutazione dei rischi, l'eventuale formazione specifica supplementare ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008? Occorre informare la struttura ospitante sul percorso formativo realizzato dalla scuola?*

La struttura ospitante deve garantire, d'intesa con la scuola stessa, l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (**formazione specifica** in funzione del rischio - basso 4 ore, Medio 8 ore, Alto 12 ore) e, se necessario, dai titoli speciali del D.Lgs.81/08. La formazione specifica dovrà riguardare anche l'illustrazione dell'addendum al DVR aziendale riguardante il percorso di ASL.

La scuola deve informare il soggetto ospitante sul percorso formativo svolto dallo studente e rilasciare copia degli attestati di formazione generale rilasciati agli studenti.

La formazione, sia generale che specifica, deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei percorsi di ASL, tenendo conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

- *Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza, tenuto conto dei compiti assegnati, delle macchine e attrezzature da utilizzare, dei tempi di esposizione previsti, dei dispositivi di protezione individuale forniti?*

La formazione specifica, di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/08, può essere effettuata dalla scuola previo accordi con la struttura ospitante, specificandolo nella convenzione. L'informazione, la formazione e l'addestramento previsti dai titoli speciali del D.Lgs. 81/08 dovranno invece essere necessariamente erogati dal datore di lavoro della struttura ospitante.

ADDESTRAMENTO

- *Il soggetto ospitante deve garantire l'eventuale addestramento dello studente all'uso di attrezzature o macchine particolari, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2008?*

Il soggetto ospitante deve garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento dello studente per le attrezzature o macchine il cui utilizzo si renda necessario per la formazione ASL. Resta comunque esclusa l'ipotesi che lo studente possa utilizzare attrezzature o macchine particolari senza la supervisione continua e costante di persona esperta/preposto e senza il controllo del tutor interno.

- *Se effettuato, l'addestramento deve risultare dal diario di bordo delle attività dello studente e correttamente verbalizzato dal soggetto ospitante?*

L'addestramento ricevuto dallo studente può risultare dal diario di bordo delle attività dello studente o da altra evidenza, purchè sia esplicitamente riportata la durata e i contenuti dell'addestramento .

- *L'addestramento può sostituire la formazione specifica supplementare?*



L'addestramento non sostituisce la formazione specifica ma la può parzialmente includere.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- *Ci sono particolari tipologie aziendali o particolari processi di lavoro per i quali la certificazione sanitaria del medico competente può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dal medico di base?*

Alla luce del D. Lgs. 81/08 l'attività concernente la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata solo da un professionista avente i requisiti di cui allo stesso D. Lgs. 81/08.

- *E' consentito ai medici competenti delle strutture scolastiche, di effettuare le visite di idoneità agli studenti in alternanza, potendone prevedere, perfino, una validità a copertura triennale?*

La sorveglianza sanitaria effettuata da un professionista abilitato è assolutamente sufficiente nei limiti che lo stesso professionista stabilisce sotto la propria responsabilità. Pertanto è lo stesso professionista che svolge le funzioni di medico competente a valutare la possibilità di realizzare un protocollo sanitario idoneo caso per caso e a stabilirne la durata di efficacia.

Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell'istituto scolastico, e siano pertanto già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola, l'azienda ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti in azienda, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi.

- *Le strutture ospitanti del settore "alberghiero/ristorativo" hanno richiesto il certificato medico solo agli studenti minorenni. Come mai? Cosa prevede la normativa in merito?*
- *E' importante che nel DVR dell'azienda che ospita studenti in ASL venga inserita l'analisi dei rischi per tali soggetti, tenendo conto di: mansioni possibili, lavori vietati anche in relazione all'età e genere degli studenti, quantificazioni dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria?*

La normativa speciale per lavoratori minorenni non trova applicazione per gli studenti in ASL che restano soggetti solo agli obblighi di certificazione sanitaria previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. È assolutamente importante che nel DVR dell'azienda che ospita studenti in ASL venga inserita l'analisi dei rischi per tali soggetti.

ACCESSO NELLA STRUTTURA OSPITANTE

- *Com'è disciplinato in termini di sicurezza l'accesso degli studenti in ASL presso le strutture ospitanti a soli fini osservativi?*

L'accesso di terzi nella struttura ospitante come osservatori ricade nella responsabilità del datore di lavoro della struttura ospitante che deve assumere le misure di prevenzione e protezione previste dal proprio DVR.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

- ***In questo caso ci sono differenze relativamente a soggetti ospitanti che svolgono attività con rischio basso, medio o alto?***

Le misure di prevenzione e protezione da assumere nei confronti degli ospiti sono individuate nel DVR aziendale in funzione dei rischi presenti nelle zone di accesso.

- ***Quali adempimenti deve assolvere la scuola e quali il soggetto ospitante?***


La scuola può chiedere l'accesso di uno studente come "ospite osservante" solo se l'attività di osservazione non rientra nella ASL; diversamente occorre applicare la normativa prevista per la ASL. Per un accesso occasionale la scuola deve verificare che nel DVR della struttura ospitante siano previste specifiche misure di prevenzione e protezione per il tipo di accesso richiesto.

MISURE PARTICOLARI DI TUTELA

- ***Con riferimento alle attività previste negli istituti Tecnici-Professionali ad indirizzo:***
agrario (la particolarità del settore e dei processi di lavoro messi in campo da alcune potenziali strutture ospitanti potrebbe mettere a contatto gli studenti con attività di una certa complessità e con specifici strumenti e attrezzature);
elettronico ed elettrotecnico (i progetti di Asl per gli allievi dell'indirizzo elettronico ed elettrotecnico, prevedono di acquisire conoscenze ed abilità in ambito: dei processi produttivi ed organizzativi della azienda, delle procedure di collaudo funzionale di una macchina o di impianto automatizzati, delle procedure di manutenzione programmata e/o straordinaria su una macchina o impianto automatizzati, pertanto dovranno utilizzare strumentazioni elettriche ed elettroniche per la verifica del sistema impianto ed adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione su apparecchiature elettrico-elettroniche);
alberghiero (cuore pulsante dei percorsi di studi dell'Istituto Alberghiero è il rapporto col mondo del lavoro che viene attuato tramite attività di stage e Alternanza Scuola Lavoro, attuate anche fuori dal contesto provinciale e nel periodo estivo e di sospensione didattica. Gli studenti si alternano in turni di lavoro, coordinati dai docenti Tecnico Pratici, nella gestione dell'Hotel, in cucina per la preparazione dei pasti, in sala e nel bar per il relativo servizio e nella reception per il percorso di accoglienza, con il pieno utilizzo anche di macchinari ed attrezzature specifiche del settore)
dove sicuramente non si può parlare soltanto di "imparare osservando", ma anche di "imparare osservando e sperimentando", quindi eseguendo concretamente alcune parti del "processo lavorativo e produttivo", quali misure particolari di tutela assumere?

L'intervento dello studente nel processo lavorativo e produttivo, se ritenuto utile o necessario, deve essere organizzato con l'affiancamento di persona esperta/preposto, costantemente monitorato a cura del tutor interno e deve essere preceduto dall'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel DVR aziendale.

- ***Al fine di garantire ai giovani lo sviluppo di competenze nelle migliori condizioni di sicurezza, è prevista l'adozione da parte della scuola e/o del soggetto ospitante di particolari procedure/dispositivi?***



5

Le particolari procedure o dispositivi necessari devono essere individuati caso per caso con una attenta valutazione del rischio

- *Ci sono particolari riferimenti normativi o particolari procedure per l'individuazione del livello di rischio aziendale nel settore dell'agricoltura, della ristorazione e di imprese con strumentazioni elettriche ?*

Il livello di rischio generale è quello stabilito nel provvedimento Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Il livello di rischio effettivo è quello individuato nel DVR aziendale.,

- *Ci sono differenti norme da seguire in base alla collocazione territoriale delle aziende ospitanti?*

La diversa collocazione territoriale può influire sul rischio in itinere che deve essere valutato.

ADEMPIMENTI INAIL

- *Per garantire la tutela Inail in ordine a progetti di alternanza scuola lavoro è necessario pagare un premio assicurativo?*

Nel caso degli studenti delle scuole e delle università statali la copertura assicurativa Inail avviene mediante il sistema della "gestione per conto dello Stato", che non comporta l'obbligo di versare un premio.

- *Cosa è necessario comunicare all'Inail?*

In considerazione di quanto concernente le prestazioni dell'Inail in caso di infortunio, è da comunicarsi all'Inail l'avvio del progetto formativo e degli studenti coinvolti, in uno al progetto formativo.

Non occorre inviare tante comunicazioni quanti sono gli studenti coinvolti, ma un'unica comunicazione relativa al progetto formativo, con indicazione degli studenti coinvolti.

Carlo Fadda

Anna Maria

Giulio

Stefano

Marco

Marco

Stefano

Stefano

Stefano

Sabina Corbelli